

ACCORDO TRA ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA NO-VCO E A.S.L. VCO PER L'EROGAZIONE DI AUSILI, PRESIDI E MATERIALE PER ASSISTENZA INTEGRATIVA TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLA GARA REGIONALE EFFETTUATA DALLA S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Premesso che:

- l'ACN per la disciplina dei rapporti con le Farmacie (D.P.R. 8 luglio 1998 n° 371) prevede, all'art. 2 che debba essere utilizzato in via prioritaria il canale distributivo delle Farmacie per erogare ausili, presidi, prodotti dietetici, a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitive con quelle delle aziende sanitarie;
- deve essere consentito al paziente di godere di tutte le tipologie di prodotto disponibili comprese le più innovative in linea con il principio della possibilità di libera scelta del prodotto e del tipo di servizio come sancito: dalla legge 833/78 che garantisce il diritto alla libera scelta del dispositivo più adeguato per l'invalido utilizzatore, dal D.M. 332/99 art. 8 comma 2 che recita " la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti";
- il d. lgs. 3/10/2009 n° 153 recante la disciplina applicativa dell'art. 11 della L. 18/06/2009 n° 169 consente alle Farmacie Convenzionate l'erogazione di servizi sanitari tra cui quelle di cui all'epigrafe;

L'A.S.L. VCO ha valutato opportuno e conveniente stipulare un accordo con l'ASSOCIAZIONE TITOLARE DELLE FARMACIE DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL VERBANO CUSIO OSSOLA che preveda la distribuzione, per un periodo di mesi sei e comunque non oltre l'attivazione dell'analogo servizio appaltato a livello Regionale, attraverso le farmacie convenzionate del materiale di seguito elencato:

- Ausili per l'assorbimento (pannoloni, traverse, compresi i prodotti innovativi)
- Presidi diagnostici per diabetici

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
Oggetto**

L'oggetto del presente accordo consiste nell'erogazione di ausili per l'incontinenza e presidi diagnostici per diabetici in forma diretta da parte delle Farmacie Convenzionate, agli utenti aventi diritto afferenti al territorio dell'A.S.L. VCO, in possesso del piano terapeutico regolarmente autorizzato dal competente Distretto di appartenenza.

Oggetto del presente accordo è anche la fornitura di ausili per incontinenza destinati ad uso interno dei presidi ospedalieri facenti capo all'A.S.L. VCO.



Art.2

Modalità di esecuzione del servizio

Premesso che gli ausili di cui trattasi devono essere conformi ai requisiti qualitativi di cui al D.M. 332/99 e s.m.i., limitatamente agli ausili per l'incontinenza si prevede un consumo procapite fino ad un massimo di quattro pezzi/die inclusi i prodotti innovativi nel rispetto dei massimali regionali. La consegna dei prodotti di cui trattasi è da prevedersi a cadenza mensile, anche domiciliare su richiesta dell'utente.

La gestione del servizio prevede l'attivazione del Sistema informatizzato denominato "WEBCARE", fornito gratuitamente dall'Associazione Titolari di Farmacia (di seguito indicata A.T.F.), che provvederà direttamente all'inserimento dei piani terapeutici nel sistema, a seguito di approvazione dal parte dei Distretti, con proprio personale che opererà presso le sedi distrettuali. L'attivazione del Sistema Webcare farà riferimento ad un protocollo operativo concordato tra le parti.

Art. 3

Costi

Relativamente al servizio di fornitura di ausili per incontinenza l'A.S.L. VCO riconosce alle singole farmacie per ogni utente assistito l'importo forfettario mensile di € 31,25 oltre IVA di legge.

Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. N. 143-14242 del 25.11.1996 s.m.i. ed dalla Determinazione Dirigenziale (Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte) n. 86 del 30.03.2004 (in applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 32-11942 dell'08.03.2004) ai pazienti in esse individuati, previa visita specialistica, verrà riconosciuta una fornitura extrastandard e si applicherà per ciascun prodotto il prezzo indicato nel Listino Prezzi Extrastandard (approvato contestualmente al presente accordo). In caso di fornitura comprendente sia prodotti standard che extratariffario l'importo relativo al prodotto standard non utilizzato verrà sottratto dall'importo totale.

Art. 4


Presidi diagnostici per diabetici

L'A.T.F. si impegna ad erogare tramite le Farmacie Convenzionate con il sistema informatico sopra indicato le strisce reattive per la determinazione domiciliare della glicemia e le lancette pungi dito, alle condizioni che saranno definite dalla Regione. Qualora entro il 30 (trenta) settembre p.v. la Regione non avesse ancora definito il prezzo di riferimento, le parti si ritroveranno per definire a loro volta i prezzi di riferimento da applicare.

Art. 5

Fornitura Ospedaliera

L'A.T.F. si impegna a fornire i prodotti per incontinenza occorrenti ai presidi ospedalieri previa presentazione di campioni di prodotti che saranno valutati dalla direzione della S.O.C. Farmacia al fine di individuare per ogni tipologia il prodotto da fornire. I prodotti da fornire all'ospedale sono i seguenti: pannolone a mutandina grande, pannolone a



mutandina medio, pannolone sagomato grande, pannolone sagomato medio, pannolone sagomato piccolo, pannolone rettangolare, mutanda elasticizzata riutilizzabile grande, mutanda elasticizzata riutilizzabile media, mutanda elasticizzata riutilizzabile piccola, traversa salva materasso 80X180 riboccabile, traversa salva materasso 60X90 non riboccabile, traversa salva materasso 40X60, prodotti pediatrici. Per questi prodotti, conformi al campione prescelto, verrà riconosciuto alla A.T.F. il prezzo unitario di cui al Listino Prezzi per la fornitura di ausili per l'incontinenza per i pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri dell'A.S.L. VCO (approvato contestualmente al presente accordo). Gli ausili destinati ai presidi ospedalieri verranno consegnati presso i rispettivi magazzini a seguito di ordinazione. La fatturazione avverrà trimestralmente in base all'effettivo consumo.

Art. 6 Controlli periodici

L'A.S.L. VCO si riserva la facoltà in qualsiasi momento di effettuare controlli anche domiciliari in relazione al rispetto di quanto previsto dal presente accordo.

Art. 7 Prenotazioni e riscossione ticket

L'A.T.F. si impegna ad effettuare:

- le prenotazioni degli esami e delle visite specialistiche che si renderanno prenotabili con un nuovo sistema CUP di cui l'Azienda intende dotarsi
- la riscossione dei tickets
- la consegna dei referti ...

Le modalità di esecuzione del servizio saranno stabilite fra le parti, tenuto conto delle disposizioni che in proposito saranno emanate dal competente Ministero in esecuzione della norma di cui al D.lgs. 153 del 3 ottobre 2009.

Art. 8 Durata

La durata del presente accordo viene stabilita di mesi 6 (sei) con decorrenza dal 1 (primo) ottobre 2010 e potrà formare oggetto di proroga in relazione alle risultanze della gara regionale in materia di ausili per incontinenza la cui attivazione è prevista nel corso del mese di agosto 2010, salvo diversa decisione della Regione.

Art. 9 Monitoraggio

Le parti si riservano dopo i primi 3 (tre) mesi di fare una valutazione complessiva sull'impatto della nuova procedura sugli aventi diritto, nonché sulla congruità del prezzo rispetto al mix dei prodotti consumati.



AD

Art. 10
Soluzione delle controversie

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile.
Qualunque controversia sarà di competenza del Foro di Verbania, nella cui circoscrizione è ricompresa la sede legale dell' A.S.L. VCO.

Omegna,

Per l'Associazione Titolari di Farmacia
Di Novara e Verbano Cusio Ossola

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fanchiotti

IL VICE PRESIDENTE

Dott. Roberto Emer

Per l'A.S.L. VCO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ezio Robotti



1/3